

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LE MARCHE - Sezione di Ancona

Ricorre

Il sig. **Vincenzo Berdini**, nato a Altidona il 13.12.1950, C.F. BRDVCN50T13A233J, residente in Pedaso (AP) alla Via della Repubblica, nella sua qualità di Candidato alla Carica di Sindaco per la lista "Pedaso con Berdini Sindaco" alle Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Pedaso, ed il sig. **Giuseppe Galasso**, nato a Mesagne (BR) il 19.06.1986, residente a Porto S.Giorgio (FM), via T.C. Onesti,2, C.F. GLSGPP86H19F152L, in qualità di Delegato di lista, elettivamente domiciliati in Ancona, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Naspi, via Ruggeri,3/I, rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Di Russo, CF DRSNNA60M51D708Q, che indica per le comunicazioni di segreteria il seguente numero tel/fax 0861248446 e l'indirizzo di posta elettronica certificata: *anna.dirusso@pec-avvocatiteramo.it*, giusta procura in calce al presente atto,

RICORRENTI

contro

**Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo**, in persona del Presidente

p.t.;

**Prefettura di Fermo**, - U.T.G. in Persona del Prefetto p.t., con sede a Fermo,

C.so Cavour, 104;

**Comune di Pedaso**, in persona del Sindaco p.t.;

e nei confronti di

**Lista "InPiù Pedaso"** in persona del Candidato Sindaco, Avv. Barbara Toce

e

**Lista "Aria Nuova"** in persona del Candidato Sindaco, Avv. Stefano Simonetti

per l'annullamento

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

APEDASO, CI 17/05/17

CORIA 8

SO TROCOSMISIO



della delibera - verbale nr. 71 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo del 14 maggio 2017, comunicata in pari data al delegato di lista sig. Giuseppe Galasso, con la quale è stata deliberata l'eliminazione della lista dei candidati per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pedaso recante contrassegno: "Simbolo a forma di cerchio all'interno del quale ci sono due semicerchi asimmetrici, nel superiore la scritta Pedaso di colore blu con sei sagome di gabbiani bianchi su sfondo celeste sfumato e in quello inferiore la scritta "CON BERDINI SINDACO" di colore bianco e blu su sfondo blu", contenente la candidatura alla carica di Sindaco Berdini Vincenzo, nato a Pedaso il 13.12.1950 ;

nonché di ogni altro presupposto, inerente e conseguente provvedimento, ivi compreso il verbale di riesame n. 74 del 16 maggio 2017 emesso a seguito di ricorso proposto dal sig. Vincenzo Berdini

#### FATTO

Il giorno 11 giugno 2017 sono convocati i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pedaso; per tale elezione è stata presentata presso la segreteria del Comune di Pedaso la lista di candidati aventi per contrassegno: **"Simbolo a forma di cerchio all'interno del quale ci sono due semicerchi asimmetrici, nel superiore la scritta "PEDASO" di colore blu con sei sagome di gabbiani bianchi su sfondo celeste sfumato e in quello inferiore la scritta "CON BERDINI SINDACO" di colore bianco e blu su sfondo blu"** con candidato **Sindaco il sig. Vincenzo Berdini;**

In data 14.05.2017 alle ore 15,00 si è riunita la Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'ammissione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Pedaso, la quale esaminava la presentazione della lista dei candidati avente il contrassegno "Pedaso con Berdini Sindaco" e, accertata la non corrispondenza esattamente delle generalità del candidato Sindaco

Vincenzo Berdini contenute nelle dichiarazioni di accettazione a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista, deliberava:

*“di eliminare per i motivi di cui in premessa la lista dei candidati per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pedaso recante il contrassegno: “Simbolo a forma di cerchio all’interno del quale ci sono due semicerchi asimmetrici, nel superiore la scritta “PEDASO” di colore blu con sei sagome di gabbiani bianchi su sfondo celeste sfumato e in quello inferiore la scritta “CON BERDINI SINDACO” di colore bianco e blu su sfondo blu.” Contenente la candidatura alla carica di Sindaco Berdini Vincenzo nato a Pedaso il 13.12.1950, poiché è inficiata la validità della sottoscrizione in quanto nel modulo di presentazione della lista risulta errata l’indicazione delle generalità del candidato Sindaco Berdini, (in particolare è indicato “nato a Pedaso” anziché ad Altidona)”.*

Il verbale delle operazioni veniva comunicato al delegato di lista sig. Giuseppe Galasso in pari data il 14.05.2017 alle ore 19,23.

Con ricorso del 15 maggio 2017 il sig. Verdini proponeva alla Sottocommissione Elettorale ricorso per riesame del verbale n. 71, ma la suddetta Sottocommissione respingeva il ricorso con verbale n. 74 del 16 maggio 2017, confermando il verbale precedente.

Avverso i predetti atti viene proposto il presente ricorso per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**1) Illegittimità degli atti per violazione e falsa applicazione di Legge, in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30, 32 e 33 del d.p.r. 16 maggio 1960 nr. 570. Lesione del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito. Violazione del principio di favor participationis. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Erroneità della motivazione.**

L'esclusione del sig. Berdini, nella sua qualità di candidato Sindaco, è stata disposta dalla Sottocommissione in ragione dell'avvenuto accertamento di **non corrispondenza** "tra le generalità riportate nella lista e quelle risultanti dalla documentazione di accettazione della candidatura e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali". **Nello specifico è stato indicato come luogo di nascita del Berdini il Comune di Pedaso anziché il Comune di Altidona.**

Ai sensi degli articoli 28 e 30 del DPR 570/1960, la presentazione delle candidature risulta assoggettata ad una serie di adempimenti diretti anche a garantire l'esatta identificazione del soggetto candidato.

Tuttavia, l'esclusione non può essere disposta in ragione dell'avvenuto accertamento di carenza di corrispondenza tra le generalità riportate nella lista e quelle risultanti dalla documentazione di accettazione della candidatura e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, con difformità relativa al luogo di nascita.

Tale "vizio" non può inficiare, in radice, la candidatura.

Invero, la su indicata difformità, oltre a non essere contemplata in prescrizioni di legge in termini di causa normativamente espressa di esclusione, ben si presta a concretizzare una mera ipotesi di "errore materiale" facilmente riconoscibile ed emendabile, influente - in quanto tale - sull'effettiva volontà manifestata dai presentatori della lista, tenuto anche conto delle peculiarità del caso.

Invero, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un'erronea indicazione del luogo di nascita del candidato Sindaco unicamente sul modulo di presentazione della lista. Siamo in presenza, quindi, di una ridotta portata della difformità riscontrata, incidente solo sul luogo di nascita del candidato Sindaco, atteso che, comunque, il luogo di nascita è stato correttamente indicato nelle altre certificazioni richieste dalla Legge, quali accettazione della candidatura e

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, debitamente allegata ed in possesso della Commissione Elettorale.

Tale documentazione, che correda la presentazione della lista riportante correttamente i dati identificativi del candidato, è rivelatrice dell'effettiva volontà dei promotori della lista e, dunque, del corpo elettorale.

Sul punto la Giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che “ *L’erronea indicazione del luogo di nascita del ricorrente, corretta nella dichiarazione di accettazione e pertanto rimasta solo sui moduli di raccolta delle firme, appare infatti un evidente errore materiale, che non poteva ingenerare alcuna confusione o incertezza sull’identità del candidato, identificato anche mediante l’esatto riferimento alla data di nascita, di talchè appare sicuramente specioso ipotizzare che tale errata indicazione abbia potuto trarre in inganno gli elettori sottoscrittori di lista inducendoli a firmare la presentazione della lista..”*

*(Tar Trieste Sez. I nr. 236 e nr. 235 entrambe del 22.04.2011)*

Si considerino, altresì, le ridotte dimensioni del Comune interessato, in quanto elemento plausibilmente idoneo ad evitare casi di omonimia o, comunque, a garantire la corretta conoscenza e identificazione del soggetto interessato. (T.A.R.

**Lazio, Roma, sez. II, 08/05/2015, n. 6599 ).**

A tal proposito si allega certificato del Comune di Pedaso attestante che nel registro degli atti di nascita dell’anno 1950, NON risulta iscritto l’atto di nascita di un soggetto avente le generalità di “ **Berdini Vincenzo, nato a Pedaso il 13.12.1950**”.

Nell’anagrafe della popolazione di Pedaso risulta iscritto un unico soggetto le cui generalità corrispondono a quelle di Berdini Vincenzo, nato a Altidona il 13.12.1950, atto nr. 28, parte I Serie A, residente in Pedaso, alla Via della Repubblica.

Si allega, altresì, estratto per riassunto del registro degli atti di nascita e dichiarazione di congruità di atti anagrafici e personali del Comune di Altidona relativi a Vincenzo Berdini. E' evidente, quindi, che non vi può essere alcun caso di omonimia nel Comune di Pedaso, atteso che dalla documentazione prodotta (**all. sub. nr. 2-3**) non risulta residente in tale Comune alcun altro cittadino di nome Vincenzo Berdini; di talché l'incertezza non sussiste. (*Tar Brescia Sez. I nr. 470 del 6.05.2014*)

A tal proposito deve ritenersi confacente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in situazioni del genere debbano essere disposti opportuni accertamenti (**T.A.R. Latina, (Lazio), sez. I, 06/05/2014, n. 332 ; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I 10 aprile 2012 nr. 281- Tar Campania - Sez. II 7 maggio 2013 nr. 2361**) che, al contrario, sono stati del tutto omessi dalla Sottocommissione.

L'articolo 30 del Testo Unico per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, pur non menzionando in via esplicita la facoltà ammessa dal successivo art. 33, non detta un divieto di integrazione documentale e, va, quindi, interpretato in modo compatibile con il sistema normativo favorevole all'integrazione di lacune meramente formali, tanto che proprio il richiamato art. 33, u.c., dpr 570/60 prevede anche una fase eventuale di valutazione ulteriore delle modifiche e/o dei documenti nuovi, il che consente di ravvisare un temperamento alla rigidità dei termini e modalità di presentazione delle liste.

E' di tutta evidenza che, nel caso di specie, trattasi chiaramente e inequivocabilmente di mero errore materiale che non è idoneo ad inficiare il libero convincimento dei sottoscrittori circa l'identità del sig. Vincenzo Berdini e la validità della loro sottoscrizione alla lista in oggetto, atteso che lo stesso è persona nota nel Comune di Pedaso dove egli risiede da sempre e **dove ha ricoperto già in passato la carica di Sindaco per ben due mandati dal 1993 al 2002.**

Appare dirimente alla soluzione della vicenda la pronuncia del Supremo Consesso secondo il quale *“L’errata indicazione del luogo di nascita di un candidato, in occasione della presentazione della lista elettorale, costituisce mera irregolarità rettificata dalla Commissione Circondariale mediante una segnalazione del Segretario Comunale... “* (Consiglio di Stato , sez. V, 23.05.2011 nr. 3097 che conferma la sentenza del Tar Molise nr. 1343 del 2010). Dello stesso orientamento le pronunce *Tar Campania nr. 1721 del 2010; Tar Lazio Sez. 2 bis sentenza nr. 6599 del 8.05.2015; Tar Latina sez. I nr. 332 del 6.05.2014;; Tar Campobasso nr. 869 del 5.11.2013 – nr. 58 del 7.03.2001 – nr. 224 del 28.05.2012.*

Infine, si pone in evidenza che, come ritenuto dal Tar Emilia Romagna *“le norme di cui agli artt. 28, 32 e 33, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. “forme sostanziali” e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di “strumentalità delle forme” nel procedimento elettorale. Tale principio, però, va applicato tenendo presente che le suddette norme hanno lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare e della sua effettiva composizione.*

*Ne discende che tale scopo può ritenersi raggiunto solo qualora, pur in presenza di una irregolarità formale, sia acclarata la piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione. I moduli recanti la raccolta delle firme devono, dunque, essere tali da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori erano consapevoli di dare il proprio appoggio a*

*quella determinata lista ed ai relativi candidati” ( Tar Bologna nr.512 del 16.05.2016; Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2014, n. 2334, T.A.R. Toscana, sez. II, 5 maggio 2014, n. 692).*

Nel caso di specie, per le considerazioni svolte appare inequivocabile che i sottoscrittori erano consapevoli e certi di dare il loro appoggio alla lista “*Pedaso con Berdini Sindaco*” ed, invero, la Sottocommissione non ha posto a fondamento dell’esclusione il fatto che l’errata indicazione del luogo di nascita abbia fatto sorgere ragionevoli dubbi sull’identità del soggetto e sulla sua corretta identificazione, ma solo l’aspetto formale dell’indicazione del comune di Pedaso come luogo di nascita, anziché quello di Altidona. Altrettanto inconferente, appare, conseguentemente, la motivazione del provvedimento del riesame che, senza comprendere l’esatto significato della decisione richiamata del TAR Emilia Romagna, fonda su di essa il provvedimento di rigetto.

In verità, l’intento della decisione è proprio quello di indicare alla Commissione Elettorale gli elementi da valutare in presenza di un errore materiale, quale appunto la formazione e compilazione dei moduli recanti la raccolta delle firme che possono comprovare senza ombra di dubbio che i sottoscrittori volevano dare il proprio appoggio a quella lista, come appare palese dai moduli compilati nella fattispecie in esame.

Con la motivazione espressa nel verbale n. 74 la Sottocommissione mostra di non aver compreso tale intento e, soprattutto, di aver respinto il ricorso con una motivazione del tutto illogica, atteso che la consapevolezza dei sottoscrittori era facilmente desumibile da innumerevoli elementi, non ultimo il fatto che tutti gli ulteriori dati anagrafici erano corretti e che, in genere, un soggetto non è conosciuto per il luogo in cui è nato, quanto piuttosto per il luogo in cui vive ed esercita la propria attività e vita sociale e politica.

Appare, quindi, estremamente punitivo il provvedimento di esclusione ed il successivo provvedimento di rigetto del riesame emessi dalla Sottocommissione di Fermo che è venuta meno anche a quel principio di *favor participationis* che regola lo spirito di democrazia partecipata per la gestione e cura della cosa pubblica.

**P.Q.M.**

Si chiede e si conclude: *“piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare la delibera- verbale n. 71 del 14 maggio 2017 emesso dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo, comunicato in pari data, con il quale è stata deliberata l’esclusione della lista “Pedaso con Berdini Sindaco”, e disporre la riammissione del candidato Sindaco Vincenzo Berdini e della lista “Pedaso con Berdini Sindaco”, nonché la delibera- verbale n. 74 del 16 maggio 2017 di reiezione del ricorso di riesame presentato il 15 maggio 2017, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio”.*

Vertendo in materia elettorale il presente ricorso è **esente** dal contributo unificato.

Documenti come da indice.

Pedaso, 16 maggio 2017

Avv. *Anita* Di Russo  


## PROCURA

Noi sottoscritti, Ing. Vincenzo Berdini, nato ad Altidona (FM) il 13.12.1950, c.f. BRDVCN50T13A233J, residente in Pedaso (FM), Via della Repubblica, in qualità di candidato Sindaco della lista denominata "Pedaso con Berdini Sindaco", e Giuseppe Galasso, nato a Mesagne (BR) il 19.06.1986, c.f. GLSGPP86H19F152L, residente in Porto San Giorgio (FM), Via T.C. Onesti n. 2, in qualità di Delegato di lista, deleghiamo a rappresentarci e difendere in ogni stato e grado del presente giudizio, avente ad oggetto ricorso avverso la delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo, verbale n. 71 della seduta del 14.5.2017, l'Avv. Anna Di Russo, c.f. DRSNNA60M51D708Q, con Studio in Teramo, Via della Montagnola n. 8, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, nominare sostituti, chiamare terzi in causa, riassumere giudizi ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggiamo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Naspi in Ancona, Via Ruggeri n. 3/I.

Autorizziamo, altresì, il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Ing. Vincenzo Berdini n.q.



Giuseppe Galasso n.q.



Avv. *Sono autentiche* Anna Di Russo

## RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2017, addì 17 del mese di maggio, io sottoscritto Vincenzo Berdini, quale ricorrente nel sujesteso ricorso avverso la delibera-verbale n.71/17 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo verbale n.74/17

### ho notificato mediante consegna diretta

copia conforme del predetto ricorso, ai sensi dell'art. 129, 3° comma, lett.a) d.lgs. 2.07.2010 n. 104 a:

**Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo**, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso il Comune di Fermo, in Fermo

(FM) alla Via Mazzini nr. 4, consegnandone copia personalmente a mani di SIG.RA ENANUELA FELICIONI IN QUALITA' DI SEGRETARIA ADDETTA ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI NOTIFICATI FERMO 17.05.2017



**Prefettura di Fermo - U.T.G.-** in persona del Prefetto p.t., con sede a Fermo, C.so Cavour, 104, consegnandone copia personalmente a mani di

**Comune di Pedaso**, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la civica sede in Pedaso (FM) alla Piazza Roma nr. 10, consegnandone copia personalmente a mani di

**Sig.ra Avv. Barbara Toce**, Candidato Sindaco con la lista "InPiù Pedaso" consegnandone copia personalmente a mani di

**Sig. Avv. Stefano Simonetti**, candidato Sindaco con la lista **“Aria Nuova”**  
consegnandone copia personalmente a mani di